

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OZONO FACTORY"

## Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori ricreativo, culturale e artistico, che assume la denominazione "OZONO FACTORY".

L'Associazione ha sede legale in Bologna (Bo), Via delle Belle Arti, 21 e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

## Art. 2 (Scopi e Finalità)

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera con la finalità di stimolare la produzione e fruizione di iniziative, attività ed eventi di natura culturale e ricreativa; di incentivare la creatività e il senso di imprenditorialità giovanile; di facilitare l'integrazione dei giovani, italiani e stranieri, nella comunità e nel territorio; di sostenere l'inclusione sociale delle persone deboli e svantaggiate; di offrire ai giovani opportunità di formazione e lavoro; di favorire il senso civico e sensibilizzare la cittadinanza; di organizzare e promuovere iniziative rivolte alla diffusione della pratica sportiva; di promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze attraverso la creazione di spazi di incontro e di attività volte all'apprendimento.

In particolare l'Associazione si propone di raggiungere le proprie finalità organizzando e promuovendo laboratori ricreativi, seminari, eventi, manifestazioni di autofinanziamento, festival di musica, arte e gioco, e iniziative sociali e sportive dilettantistiche rivolte a tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

## Art. 3 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

## Art. 4 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

## Art. 5 (Diritti)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

## Art. 6 (Doveri)

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

## Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### **Art. 8 (Risorse economiche - Fondo Comune)**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 9 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del rendiconto economico-finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **Art. 10 (Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

#### **Art. 11 (Assemblea)**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero per il mandato successivo, dei componenti del Consiglio Direttivo ed eventuale azione per la loro revoca;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- h) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 12 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

**Art. 13 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale, la modalità e i tempi del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

#### **Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

#### **Art. 15 (Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)**

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### **Art. 18 (Scioglimento)**


Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 (Clausola Compromissoria)**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.



L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

**Art. 20 (Norma Finale)**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.



ALLEGATO ALL'ATTO N. 3293 DEL 27 GIU. 2016

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

Repertorio n. 21.128

Raccolta n. 5.373

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre.

26/10/2020

In Bologna, Via De' Carracci n. 69/7d.

Alle ore diciassette

Davanti a me dr.ssa Fiammetta Costa Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna è presente il signor:

- CAGNAZZI ANGELO, nato a Savigliano (CN) il 21 giugno 1987 domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui meglio infra.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certa, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo della associazione non riconosciuta "**OZONO FACTORY A.P.S.**" con sede legale in Bologna, Via De' Carracci n. 69/7d, Codice fiscale 91390090370, atto di iscrizione Regionale n. 9997 del 27 giugno 2018.

Assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente, il quale dichiara che:

- è qui riunita, a seguito di formale convocazione, ai sensi dell'art. 12) del vigente statuto, in terza convocazione, essendo andate deserte la prima e la seconda, l'assemblea dei soci;

- sono presenti, in proprio o per delega n. sette soci ordinari dell'ente aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote associative su diciotto iscritti, secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo dell'ente, come da **elenco** compilato a cura del Comitato Direttivo ed esibitomi dal comparente, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa di parte, e dal quale risultano evidenziati i presenti;

- per il Comitato Direttivo, oltre ad esso comparente, è presente unicamente il consigliere Roberto PERONI

- con riferimento alle vigenti disposizioni statutarie (art. 12), lo statuto può essere modificato, in terza convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% (trenta per cento) più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei presenti;

- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- proposta di modifica dello Statuto sociale in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e richiesta della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n 361.

- delibere inerenti e conseguenti.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno rammentando all'assemblea come sia stato approvato il **Codice del Terzo Settore**, il tutto in forza del D.Lgs. n.



FIAMMETTA COSTA  
N O T A I O  
Via Barberia, 22 - 40123  
BOLOGNA

REGISTRATO A BOLOGNA  
UFFICIO  
DELLE ENTRATE

il 29/10/2020

n° 44058

serie 1T

euro 245,00

Il Direttore f.to

117 del 3 luglio 2017 ed illustrando i punti salienti della normativa di diretto interesse della Associazione sottolineando come la stessa abbia uno scopo istituzionale pienamente compatibile con alcune delle definizioni date dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, esercitando *"una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"*. Il Presidente commenta come sia opportuno modificare lo Statuto dell'Associazione al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS), ove verrà istituito, ed usufruire un domani delle agevolazioni fiscali correlate a tale status, il tutto in continuità con la normativa prevista oggi per le Associazioni di Promozione Sociale la quale è destinata a subire le variazioni derivanti dal Codice in esame.

La costituita rammenta infine che il RUNTS non è stato ancora in concreto attivato e che molte modifiche, tra cui quella relativa alla denominazione, saranno sospensivamente condizionate alla concreta istituzione dello stesso ed alla iscrizione dell'associazione nel Registro, salvo ovviamente il fatto che ogni variazione eventualmente deliberata non sarà effettiva se non approvata dalla competente Autorità amministrativa.

Con l'occasione verrà altresì fatta richiesta di iscrizione dell'Associazione del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna.

In relazione alle modifiche prospettate il Presidente espone agli intervenuti come sia stata predisposta, con l'ausilio di un professionista incaricato dall'Associazione, una bozza di Statuto ampiamente riformulata, già oggetto di condivisione in via informale prima d'ora, anche sulla base di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare emessa in data 27 dicembre 2018 e dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare di cui al P.G. n. 0254984 del 14 marzo 2019.

Il costituito, propone pertanto di approvare il nuovo testo di Statuto al quale si rinvia per il dettaglio di tutte le modifiche da esso desumibili e da approvarsi nel suo complesso.

Più in particolare, e non a titolo esaustivo, si propone di:

- meglio specificare gli ambiti operativi e le finalità dell'attività dell'Associazione, in conformità e secondo le previsioni dell'art. 5 del TUS;

- meglio descrivere i requisiti di ammissione dei soci all'Associazione, loro diritti e doveri;

- adeguare alla novella sopra richiamata la previsione e la disciplina di funzionamento degli organi dell'Associazione (Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo e Organo di Revisione);

- inserire la descrizione delle finalità di destinazione del Patrimonio.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da cia-

scuno degli aventi diritto, con il voto favorevole di n. sette associati

### **DELIBERA**

- di modificare lo statuto adottandone uno completamente riformulato, secondo il testo già distribuito ai soci ed ampiamente illustrato, adeguato alla normativa in materia di Associazione di Promozione Sociale e Riforma del Terzo Settore;

- di dare mandato al Consiglio Direttivo per compiere ogni attività necessaria o utile per dare piena esecuzione alla presente delibera con ogni più ampia facoltà a riguardo, in particolare per eventuali adeguamenti richiesti dalla Regione Emilia Romagna in sede di iscrizione della associazione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo **statuto** così come modificato in virtù delle deliberazioni testè assunte, previa lettura datane da me Notaio al comparente ed alla assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e dieci minuti

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla associazione.

Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine fin qui. Sottoscritto alle ore diciotto e dieci

F.ti Angelo Cagnazzi - FIAMMETTA COSTA NOTAIO



socio_cognome	socio_nome	sexo	codicefiscale	via	n.	localita	provincia	cap	data_nascita	comune_nascita
X Peroni	Roberto	M	PRNRR84H30H612A	Salvetti	21	Rovereto	TN	38068	30-06-1984	Rovereto
X Cagnazzi	Angelo	M	CGNNG87H21470K	VIA DELLE LANGHE	11	MONDOVI'	CN	12084	21-06-1987	Savigliano
X D'Agnano	Francesca	F		Via Ofanto	4	lecca	LE	73100	14-12-1991	Brindisi
X Farina	Fabiana	F		Via Fiorilli	10	bologna	BO	40128	06-03-1990	Savigliano
Umur	Alessandro	M		masia	5	bologna	BO	40138	27-09-1984	Manerbio
X Robusto	Mario	M	RBSMRA86A10E435U	Contrada Piano Favaro	179	Rocca San Giovanni	CH	66020	10-01-1986	Lanciano
X D'Agnano	Roberta	F		S. STEFANO	97	BOLOGNA	BO	40125	20-08-1997	Mesagne
X Marangoni	Giancarlo	M		Via vigna	124	Ciriè	TO	10073	30-08-1990	Ciriè
X Kherrati	Tarcisio	M	KHRNDA90D62C710T	Via Giuseppe Cesare Guatlandi	12	Bologna	BO	40100	22-04-1990	Cinquefrondi
X Carnangi	Nadia	F	CWNMTT89H23A944O	ZANARDI	209	BOLOGNA	BO	40131	23-06-1989	Bologna
X Casati	Mattia	M	CSTLSN83H10L378C	VIA MALPENSADA	2	TRENTO	TN	38100	10-06-1983	Trento
X Calò	Alessandro	M	CLANTN88C04E882E	VIA CALARI	7/2	BOLOGNA	BO	40122	04-03-1988	Manduria
De' Faveri	Antonio	M		VIA SIEPELUNGA	59/2	BOLOGNA	BO	40137	20-02-1996	Bologna
Tron	Andrea	M		VIA RIALTO	23	BOLOGNA	BO	40125	08-03-1993	Palermo
Lo Cascio	Valerio	M		VIA GHIRARDACCI	1	BOLOGNA	BO	40137	15-03-1997	Palermo
Bah	Francesco	M		VIALE ITALIA	92	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	56022	06-12-1989	Pontedera
Bachini	Abdoul	M		VIA DELLA STAZIONE	64	MARGARITA	CN	12040	27-02-1974	Pontedera
Cid Esposito	Khadre	M		VIA SALVARO	125	GRIZZANA MORANDI	BO	40030	15-04-1982	Mezzolombardo
Versini	Alessio	M								
	Juan Carlos	M								
	Duccio	M								

X = PRESENTE

D = DEVEGA

*Fiaron*

**ALLEGATO "B" AL REP. N. 21128/5373**

**"OZONO FACTORY APS"**

**STATUTO**

**Articolo 1**

**- Costituzione, denominazione, durata e sede -**

- 1) È costituita un'associazione sotto la denominazione **"OZONO FACTORY APS"** (d'ora in avanti "Associazione"). In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo **"APS"** o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 3) L'Associazione ha sede in Bologna, via De' Carracci n. 69/7d e potrà istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.
- 4) L'Associazione può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.
- 5) L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

**Articolo 2**

**- Finalità, oggetto e modalità di svolgimento dell'attività -**

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto, è apolitica e apartitica, intende operare nello spirito delle vigenti disposizioni dettate per le Associazioni di Promozione Sociale e nel rispetto di quanto previsto per le APS dal D. Lgs.117/2017, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'Associazione intende operare indistintamente, a favore prevalentemente dei giovani ma anche della cittadinanza tutta, perseguendo finalità sociali, culturali, aggregative e ricreative, di promozione sociale, per la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla dignità, favorendo la partecipazione, l'integrazione sociale, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, per la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, formative, didattiche, di socialità, fisiche, motorie e sportive dilettantistiche. A tal proposito, l'Associazione opera con le seguenti finalità: stimolare la produzione e la fruizione di iniziative, attività ed eventi di natura culturale e ricreativa; incentivare la creatività e il senso di imprenditorialità giovanile; facilitare l'integrazione dei giovani, italiani e stranieri, nella comunità e sul territorio; sostenere l'inclusione sociale delle persone deboli e svantaggiate; offrire ai giovani opportunità di formazione e lavoro; favorire il senso civico e sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche care all'Associazione; organizzare e promuovere iniziative rivolte alla diffusione della pratica sportiva; promuovere la cooperazione e lo scambio di

esperienze attraverso la creazione di spazi di incontro e di attività volte all'apprendimento.

3) In ossequio a quanto stabilito nel Codice del Terzo Settore, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

*d)* - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

*i)* - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

*k)* - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*q)* - alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

*r)* - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

*t)* - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

*u)* - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

*v)* - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;

*w)* - promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

4) L'attività dell'Associazione potrà estrinsecarsi in qualsiasi forma umanitaria, sociale, culturale, di volontariato, aggregativa, sportiva, di intrattenimento ed animazione, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nella più ampia accezione possibile, anche mediante collaborazioni con persone fisiche ed enti di qualsiasi natura aventi scopi analoghi.

Ciò potrà avvenire anche attraverso:

- la promozione di laboratori creativi, di eventi, di manifestazioni artistiche e culturali anche a titolo di autofinanziamento, di festival di musica, arte e gioco e di iniziative sociali e sportive dilettantistiche rivolte a tutti i cittadini ed in particolare ai giovani;

- un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dal comune alle scuole e alle strutture sociali e politiche, fino alle Università, nonché ai mezzi di comunicazione, favorendo il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione delle finalità dell'Associazione, anche mediante creazione di una Rete di contatti e relazioni con i vari servizi del territorio;

- l'effettuazione di iniziative di informazione e divulgazione, anche mediante corsi, convegni, iniziative editoriali e multimediali, nei

settori di svolgimento delle proprie attività di interesse generale, anche con riferimento alle connesse tematiche sociali;

- l'allestimento e la gestione di immobili da impiegare nello svolgimento delle attività previste nel presente statuto, inclusa la loro cessione in uso o in locazione a terzi, laddove ciò risultasse necessario o utile al miglior conseguimento delle proprie finalità;

- lo svolgimento di attività sociali, ludiche, sportive e ricreative, che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute dei giovani in generale per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero, e che favoriscano la solidarietà;

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari o all'esterno, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici nel rispetto delle condizioni poste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre leggi in materia per le APS;

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita dalle disposizioni legislative vigenti, incluse le raccolte di fondi.

Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sull'associazionismo di promozione sociale e dalle altre disposizioni riguardanti gli Enti del Terzo Settore, l'Associazione potrà porre in essere le attività suindicate anche partecipando in imprese, associazioni, enti ed istituzioni, o collaborando con essi, in particolare con quelli che abbiano analoghe finalità ovvero con enti appartenenti alla pubblica Amministrazione.

5) L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate al comma 3) del presente articolo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

6) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. È ammessa l'assunzione di lavoratori dipendenti e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, al perseguimento delle finalità e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

8) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed

esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. È ammesso il rimborso delle spese per l'attività prestata solo per quelle effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite dall'Associazione stessa nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

9) I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile presso terzi; sono iscritti in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Articolo 3** **- Patrimonio -**

1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Articolo 4** **- Risorse economiche -**

1) L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle attività medesime e da fonti diverse, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

2) Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione. In caso di mancata delibera del Consiglio, si intende confermata la quota annuale eventualmente applicata nell'anno precedente, anche in ordine al termine entro cui deve essere versata.

3) È facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

### **Articolo 5** **- Scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori -**

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio di esercizio è messa a disposizione degli associati. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del

D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

3) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi *pro-tempore* vigenti.

4) Oltre al registro dei volontari e alle scritture contabili di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

5) Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

#### **Articolo 6**

##### **- Associati, criteri di ammissione ed esclusione -**

1) L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2) Possono acquisire la qualifica di associato tutte le persone fisiche nonché le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. È ammessa l'ammissione di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nella misura stabilita dalla legge.

3) È prevista la figura del socio benemerito per il quale può essere istituito l'Albo dei Benemeriti, tenuto dal Consiglio Direttivo. Sono insigniti di tale qualifica, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, tutti gli associati che, in collaborazione con l'Associazione,

si siano distinti in particolar modo partecipando significativamente al perseguimento degli scopi della stessa mediante contributi di beni o di servizi ovvero attraverso apporti personali di particolare rilievo. Gli associati benemeriti non sono tenuti a versare la quota associativa.

4) La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Per tutti gli associati vige parità di trattamento, il principio del voto singolo ed è garantita l'effettiva partecipazione alla vita associativa.

5) Ad eccezione degli associati benemeriti, la cui qualifica può essere attribuita, senza istanza di parte, mediante apposita deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, la richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale essi forniscono le proprie generalità complete e dichiarano di condividere le finalità del sodalizio impegnandosi a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni assunte dai suoi organi. L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, verificato il previo versamento della quota associativa, ove dovuta. In tal caso, il Consiglio ne dà comunicazione all'interessato e ne dispone la trascrizione sul libro degli associati.

6) La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte o scioglimento dell'ente;
- b) recesso, che deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione;
- c) morosità di oltre due mesi, rispetto alla scadenza, nel pagamento della quota associativa eventualmente deliberata. La morosità nel pagamento della quota associativa integra ipotesi di perdita automatica della qualità di socio. In ogni caso, per l'esercizio dei diritti previsti dal presente statuto, il socio deve essere in regola col pagamento della quota associativa;
- d) esclusione.

7) L'adesione comporta il diritto di acquisire l'elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi in cui il socio commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2), violi le disposizioni dello statuto e degli eventuali regolamenti o costituisca ostacolo al regolare andamento del Sodalizio.

9) L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le

motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. L'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione ed il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati. Al socio escluso è concessa la possibilità di replica mediante ricorso all'Assemblea degli associati, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso.

10) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate.

#### **Articolo 7**

##### **- Doveri e diritti degli associati -**

1) Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, ove deliberata;

2) Gli associati hanno diritto:

- a) ad essere informati e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e, motivandolo, della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 5) del presente statuto.

#### **Articolo 8**

##### **- Organi dell'Associazione -**

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (ove nominati).

#### **Articolo 9**

##### **- L'Assemblea degli associati -**

1) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa ed iscritti nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) L'Assemblea, in ogni caso:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle controversie relative all'esclusione degli associati in base a quanto regolato nel presente statuto;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la legittimazione all'intervento al voto, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea nomina anche un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di controllo ove nominato. L'avviso di convocazione, contenente le stesse indicazioni di cui sopra, deve essere affisso anche presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

8) Le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiedono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati, mentre in seconda convocazione è necessaria la

presenza dei tre quinti; tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 10** **- Il Consiglio Direttivo -**

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato per la maggioranza da associati dell'Associazione o da persone indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, duranti in carica cinque anni e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

2) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

3) Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

4) In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

4) Al Consiglio Direttivo - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci - spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione
- b) individuazione le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto.;
- c) redazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 5, comma 3) del presente statuto e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- d) ammissione all'Associazione di nuovi associati ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
- e) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei associati;
- f) tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

5) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi

membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi, la riunione deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se eletto; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9) È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

#### **Articolo 11** **- Il Presidente -**

1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.

2) Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano, ove nominato, al Vice-Presidente, la cui nomina compete, anch'essa, al Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Articolo 12** **- L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti -**

1) L'Associazione è tenuta a dotarsi di un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6) La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni *pro-tempore* vigenti.

7) La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8) Salvo quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

9) L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi

consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni *pro-tempore* vigenti.

#### **Articolo 13**

##### **- Norma finale -**

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, ovvero dell'Ente a tal fine preposto, ad altri Enti del Terzo Settore, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### **- Rinvio -**

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, alle disposizioni sulle Associazioni di Promozione Sociale contenute nel D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla disciplina regolante gli Enti del Terzo Settore.

Io sottoscritta dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto digitale conforme all'originale del documento su supporto analogico, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. F.to Fiammetta COSTA NOTAIO  
Bologna, via Barberia, 22 oggi 1 dicembre 2020